



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 17

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 12 Settembre 2005 svoltasi a Firenze (presenti: A. Vicini, G. Milesi e G. Ragonesi) ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari a carico di allenatori.

1) Provvedimento disciplinare a carico di FRANCHI PIETRO

- Premesso che:

- in data 14/12/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività da prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della Società AS Porretta del Sig. Franchi Pietro, attività svolta a favore del Sig. Zanini Marco non abilitato;
- in data 18/12/2004 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 12/03/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.,
- delle giustificazioni adottate dal Sig. Franchi nella sua memoria difensiva inviata al Settore Tecnico il 26/07/2005 ed i chiarimenti prodotti con la Sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo del 12/09/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **FRANCHI PIETRO** la sanzione della squalifica fino al **28/02/2006** per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società AS Porretta.

2) Provvedimento disciplinare a carico di FICHERA SANDRO

- Premesso che:

- in data 22/02/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Fichera Sandro a favore della prima squadra della Società US Ramacca per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore per la prima squadra della Società Acate, senza assumere vincolo di tesseramento;

- in data 05/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 18/04/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;
- delle giustificazioni adottate dal Sig. Fichera nella sua memoria difensiva inviata al Settore Tecnico il 18/07/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **FICHERA SANDRO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale SICILIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Acate.

3) Provvedimento disciplinare a carico di LIBERATORE BRUNO

- Premesso che:

- in data 11/01/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di prestanome svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Liberatore Bruno a favore della Società Us Bojano e del Sig. La Cava Sergio che, in quanto già tesserato nel corso della stagione sportiva 2004/05 per l’US Ariano Irpino non poteva svolgere mansioni tecniche in una diversa società;
- in data 17/01/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 21/04/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **LIBERATORE BRUNO** la sanzione della squalifica fino al **30/11/2005** per violazione dell’art. **1, comma 1** del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Us Bojano.

4) Provvedimento disciplinare a carico di PASTRELLO BRUNO

- Premesso che:

- in data 27/04/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Pastrello Bruno a favore della squadra juniores dell’US Mergozzo per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente di dirigente della Società AC Armeno;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

Tenuto conto:

- della documentazione ufficiale;
- delle giustificazioni adottate dal Sig. Pastrello nella sua memoria difensiva inviata al Settore Tecnico il 23/07/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **PASTRELLO BRUNO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell'art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale PIEMONTE per gli eventuali provvedimenti a carico della Società AC Armeno.

5) Provvedimento disciplinare a carico di GARGIULO CATELLO

- Premesso che:

- in data 04/05/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Gargiulo Catello a favore della prima squadra della Società ACS Antonio Abate senza assumere vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore a favore della prima squadra della Società SSC Gragnano per cui ha assunto vincolo di tesseramento;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

Tenuto conto:

- della documentazione ufficiale;

- delle giustificazioni adottate dal Sig. Gargiulo nella sua memoria difensiva inviata al Settore Tecnico il 12/07/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **GARGIULO CATELLO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell'art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società ACS Antonio Abate e SSC Gragnano.

6) Provvedimento disciplinare a carico di DE FALCO ENZO RAFFAELE

- Premesso che:

- in data 10/05/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. De Falco Enzo Raffaele a favore della prima squadra della Società AC Forio d'Ischia senza assumere vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore a favore della Società ASC San Nicola Virtus sempre senza assumere vincolo di tesseramento;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere.

Tenuto conto:

- della documentazione ufficiale;

- del comportamento recidivo di De Falco,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **DE FALCO ENZO RAFFAELE** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2007**, con **DIFFIDA** a reiterare il reato, per violazione dell'art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società AC Forio d'Ischia e ASC San Nicola Virtus.

7) Provvedimento disciplinare a carico di BORIANI GIANNI

- Premesso che:

- in data 10/05/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Boriani Gianni a favore della Società As Portonovo Calcio a 5 senza assumere vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore a favore della Società Giovane Ancona Calcio sempre senza assumere vincolo di tesseramento;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

Tenuto conto:

- della documentazione ufficiale,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **BORIANI GIANNI** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell'art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale MARCHE - Settore Giovanile e Scolastico per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società AS Giovane Ancona Calcio e al Comitato Regionale MARCHE - Divisione Calcio a 5 per eventuali provvedimenti a carico della società AS Portonovo Calcio a 5.

8) Provvedimento disciplinare a carico di DE CENTO ROSARIO

- Premesso che:

- in data 22/02/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. De Cento Rosario a favore della prima squadra della Società AS Atletico Catania senza assumere vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore per la prima squadra della Società Us Ramacca per cui ha assunto vincolo di tesseramento;

- in data 05/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 18/04/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **DE CENTO ROSARIO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell'art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale SICILIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società AS Atletico Catania e US Ramacca.

9) Provvedimenti disciplinari a carico di CAPONE FABIO e VILLA FRANCO

- Premesso che:

- in data 12/01/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Capone Fabio, tesserato nella Stagione Sportiva 2004/2005 con la Società Us Boys Caivanese, avrebbe fatto da prestanome, nella stessa società, al Sig. VILLA Franco che, in quanto già tesserato

nella stagione sportiva 2004/05 per la Società FC Puteolana non avrebbe potuto svolgere mansioni tecniche in altra società;

- in data 17/10/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 27/04/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti;

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni adottate dal Sig. Villa nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 27/07/2005;

- del comportamento recidivo di Villa,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

- di infliggere al Sig. **VILLA FRANCO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2007** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico;

- di infliggere al Sig. **CAPONE FABIO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **1, comma 1** del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società US Boys Caivanese.

10) Provvedimento disciplinare a carico di VEZZANI STEFANO

- Premesso che:

- in data 09/03/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Vezzani Stefano a favore della prima squadra della Società GS Falk senza assumere vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore per la prima squadra della Società ASD Salvaterra per cui ha assunto vincolo di tesseramento;

- in data 15/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 18/05/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni addotte dal Sig. Vezzani nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 22/07/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **VEZZANI STEFANO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società GS Falk e ASD Salvaterra.

11) Provvedimento disciplinare a carico di MARTINO ANTONIO

- Premesso che:

- in data 08/03/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Martino Antonio a favore della prima squadra della Società AS San

Marco per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di calciatore/allenatore per la Società San Lorenzo del Vallo;

- in data 15/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 25/05/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **MARTINO ANTONIO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CALABRIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società San Lorenzo del Vallo.

12) Provvedimento disciplinare a carico di LOMBARDO GIACOMO

- Premesso che:

- in data 22/02/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Lombardo Giacomo a favore della prima squadra della Società Viagrande Calcio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore per la prima squadra della Società Atletico Catania senza assumere vincolo di tesseramento;

- in data 05/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 10/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni addotte dal Sig. Lombardo nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 23/07/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **LOMBARDO GIACOMO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale SICILIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Atletico Catania.

13) Provvedimento disciplinare a carico di BUCCI SILVANO

- Premesso che:

- in data 09/03/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Bucci Silvano a favore della prima squadra della Società Aries Montone senza essere in possesso della necessaria qualifica;

- in data 15/03/05 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 28/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- del comportamento recidivo del Sig. Bucci,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **BUCCI SILVANO** la sanzione della squalifica fino al **30/06/2006** per violazione dell'art. **38, comma 4** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale UMBRIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Aries Montone.

14) Provvedimento disciplinare a carico di **POZZI GIANCARLO**

- Premesso che:

- in data 23/10/2004 perveniva al Comitato Regionale Lazio – Settore Giovanile e Scolastico segnalazione di irregolarità nel comportamento, fra gli altri, del Sig. Pozzi Giancarlo, da parte del Presidente della Scuola Calcio ASU Consalvo che sosteneva come il Sig. Pozzi aveva provveduto a contattare i genitori di alcuni giovani calciatori della Scuola Calcio Consalvo per indurli a passare con lui in altra società;
- successivamente l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. veniva incaricato di verificare quanto sopra;
- in data 11/01/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.;
- delle giustificazioni addotte dal Sig. Pozzi nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 21/07/05,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **POZZI GIANCARLO** la sanzione dell'**AMMONIZIONE**.

15) Provvedimento disciplinare a carico di **PETTITONI GIORGIO**

- Premesso che:

- in data 14/12/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività da prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della Società AC Panigal del Sig. Pettitoni Giorgio, attività svolta a favore del Sig. Comastri Raoul non abilitato;
- in data 18/12/2004 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 09/05/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.;
- delle giustificazioni addotte dal Sig. Pettitoni nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 16/07/05,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **PETTITONI GIORGIO** la sanzione della squalifica fino al **28/02/2006** per violazione dell'art. **1, comma 1** del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società AC Panigal.

16) Provvedimento disciplinare a carico di RIOLI OLIVIERO

- Premesso che:

- in data 09/03/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività da prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della Società GSD Vianese Calcio del Sig. Rioli Oliviero, attività svolta a favore del Sig. Gatti Bruno non abilitato;
- in data 15/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 21/05/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **RIOLI OLIVIERO** la sanzione della squalifica fino al **30/10/2005** per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società GSD Vianese Calcio.

17) Provvedimento disciplinare a carico di GAGLIONE FRANCESCO

- Premesso che:

- in data 12/01/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di prestanome svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Gaglione Francesco a favore della Società Turris ASD e del Sig. Gargiulo Domenico che, in quanto già tesserato nel corso della stagione sportiva 2004/05 per la FC Sangiuseppese, non poteva svolgere mansioni tecniche in una diversa società;
- in data 17/01/2005 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 10/05/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni addotte dal Sig. Gaglione nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 25/08/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **GAGLIONE FRANCESCO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Turris ASD.

18) Provvedimento disciplinare a carico di PASCUCCI VINCENZO

- Premesso che:

- in data 12/01/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Pascucci Vincenzo a favore della prima squadra della Società US Cardito senza assumere vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di

allenatore per la prima squadra della Società Pro San Giorgio, sempre senza assumere vincolo di tesseramento;

- in data 17/01/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 22/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **PASCUCCI VINCENZO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società US Cardito e Pro San Giorgio.

19) Provvedimento disciplinare a carico di SGANZERLA CLAUDIO

- Premesso che:

- in data 11/01/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Sganzerla Claudio a favore della Società Bovolone per cui non ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore per la prima squadra della Società Team Santa Lucia Golosine per cui ha assunto vincolo di tesseramento;

- in data 17/01/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 21/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni addotte dal Sig. Sganzerla nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 26/08/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **SGANZERLA CLAUDIO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale VENETO per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Bovolone e Team Santa Lucia Golosine.

20) Provvedimento disciplinare a carico di BAGATTI SERGIO

- Premesso che:

- in data 04/06/2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2003/2004 dal Sig. Bagatti Sergio a favore della prima squadra della Società Arzachena per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore per la prima squadra della Società Tavolata senza assumere vincolo di tesseramento;

- in data 10/06/2004 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 08/07/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni addotte dal Sig. Bagatti nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 24/08/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **BAGATTI SERGIO** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale SARDEGNA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Tavolata.

21) Provvedimento disciplinare a carico di BERTOLINI LUIGI

- Premesso che:

- in data 09/03/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Bertolini Luigi sia per la Società Vezzano che per la Società AC Reggiana;

- in data 15/03/2005 il Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;

- in data 08/07/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto:

- degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C.;

- delle giustificazioni addotte dal Sig. Bertolini nella memoria difensiva, inviata al Settore Tecnico il 25/08/2005,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **BERTOLINI LUIGI** la sanzione della squalifica fino al **31/12/2005** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Vezzano.

22) Provvedimento disciplinare a carico di FOSSATI GIUSEPPE

- Premesso che:

- in data 01/04/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’A.I.A.C., sull’attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2004/2005 dal Sig. Fossati Giuseppe a favore della prima squadra della Società Gaviese per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente attività tecnica di allenatore-giocatore per la Società US Libarna;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei Regolamenti in essere.

Tenuto conto:

- della documentazione ufficiale,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. **FOSSATI GIUSEPPE** la sanzione della squalifica fino al **31/03/2006** per violazione dell’art. **38, comma 1** del Regolamento del Settore Tecnico.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte per gli eventuali provvedimenti a carico della Società US Libarna.

23) Provvedimenti disciplinari a carico di PASSANTE GIUSEPPE e SALERNO DOMENICO

- Premesso che:

- in data 23/05/2005 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C. sull'attività di prestanome del Sig. Passante Giuseppe per la conduzione tecnica della Società Nova Virtus di Monesterace a Galati Alfonso tesserato quale calciatore della società Guardavalle presso la quale svolge anche le funzioni di allenatore ombra al tecnico Salerno Domenico;
- successivamente il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare quanto sopra;
- in data 16/08/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico i relativi accertamenti.

Tenuto conto che:

- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono chiaramente i fatti denunciati,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di chiedere un **SUPPLEMENTO DI INDAGINI** all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. sui fatti contestati ai Sig.ri Passante Giuseppe e Salerno Domenico.

Pubblicato in Firenze il 13 Settembre 2005.

Il Presidente
Azelio Vicini